Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 12 maggio — Numero 111

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1136.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 553, *concernente la conversione in legge del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di Enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo e degli Enti autonomi di consumo, per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto 7 novembre 1920, n. 1599, che autorizza l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione a disporre del fondo di 20 milioni, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1919, n. 1459, per operazioni di credito a favore di Enti cooperativi di consumo, degli Istituti di consumo e degli Enti autonomi di consumo per l'acquisto e la conservazione di generi di prima necessità, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LABRIOLA — BONOMI — FACTA.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 556, *che proroga il termine stabilito dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 43 e seguenti del Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, che contengono provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali e l'art. 126, ultimo comma, del decreto stesso, che deferì al Governo di dettare le disposizioni transitorie occorrenti;

Visto l'art 85 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, che stabilisce, in via transitoria, il termine per la presentazione delle documentate domande per le concessioni delle agevolazioni di cui ai citati articoli 43 e seguenti del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, con scadenza al 16 aprile 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine prescritto dall'art. 85 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche, approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, è prorogato di un anno e verrà quindi a scadere addì 16 aprile 1922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — MICHELI — BONOMI.

Visto, *il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 550, *che apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820, che autorizza l'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, fino a quando non siano tradotti in legge, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla presidenza della Camera dei deputati.

Visto l'art. 4, aggiunto al disegno di legge per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-1921, con nota di variazione presentata il 24 giugno 1920 alla Camera dei deputati, il quale autorizza l'assegnazione straordinaria di 800 milioni per provvedere a spese di guerra dell'Amministrazione della marina, e nei limiti della indicata somma, dà facoltà al Governo del Re di effettuare trasporti di fondi fra i capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria, quanto di parte straordinaria.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1920-921 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:	
Cap. n. 13. Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc.	305,000 —
Cap. n 13-*bis*. Compensi per lavori straordinari compiuti presso l'Amministrazione centrale, ecc.	3,000 —
Cap. n. 46. Corpo R. equipaggi - Compensi per servizi straordinari	2,000 —
	310,000 —
In diminuzione:	
Cap. n. 93-*bis*. Spese di guerra	310,000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 538. Regio decreto 7 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri. il Legato Camelutti di Udine viene eretto in Ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità del luogo, e ne è approvato lo statuto organico.